

SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA
IL RESPONSABILE AREA SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI
ANNA PADOVANI

REG. CFR.FILE.SEGNATURA.XLM

DEL CFR.FILE.SEGNATURA.XLM

Servizi Veterinari AUSL Emilia-Romagna

D.G. Agricoltura, caccia e pesca
Servizio attività faunistico-venatorie e
pesca
Servizio Organizzazione di mercato e
sinergie di filiera

Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Lombardia e Emilia-Romagna

SEER

Associazioni di categoria settore avicolo

E p.c.

Ministero della Salute DGSAF

IZS delle Venezie sede del centro di
referenza per l'influenza aviaria

Servizi Veterinari delle Regioni Veneto,
Lombardia, Friuli-Venezia Giulia,
Piemonte, Umbria e Lazio

Oggetto: Influenza aviaria. Focolai di influenza aviaria da virus HPAI in Europa. Ulteriori misure di riduzione del rischio sul territorio nazionale.

Facendo seguito a quanto già trasmesso via mail, si invia in allegato il dispositivo del Ministero della Salute DGSAF 0025509-26/11/2020-DGSAF-MDS-P con oggetto **Influenza aviaria. Focolai di influenza aviaria da virus HPAI in Europa. Ulteriori misure di riduzione del rischio sul territorio nazionale**, che evidenzia la situazione di rischio elevato di introduzione di virus influenzali HPAI a cui sono esposti gli allevamenti avicoli del territorio nazionale. Per l'Emilia-Romagna, oltre alla situazione internazionale, desta particolare preoccupazione il riscontro di virus HPAI, simili a quelli identificati in nord Europa, in volatili selvatici in aree umide del Veneto, anche al confine con la provincia di Ferrara.

Viale Aldo Moro 21 – 40127 Bologna – tel. 051.527.7453 – 7454 - 7456

segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it

segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it

	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5		ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP		Classif.	3546	600	120	10		Fasc.	2020	13	

Per l'applicazione del dispositivo ministeriale sul territorio regionale, sentito anche il SEER e il servizio regionale attività faunistico-venatorie e pesca della D.G. Agricoltura, caccia e pesca, si forniscono di seguito alcune indicazioni.

1. Rilascio di selvaggina da penna

- a. Per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, classificata dal Decreto 14 marzo 2018 come "regione ad alto rischio", il rilascio è temporaneamente sospeso, salvo deroghe. Sentito anche il SEER, le aree dove non è possibile concedere tali deroghe sono identificate nelle zone A e B previste dall'Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2019 (ultima modifica allegata alla presente nota), valutata anche l'opportunità di utilizzare criteri comuni a quelli delle altre regioni ad alto rischio.
Nei comuni non compresi nelle zone A e B l'immissione potrà essere autorizzata dal Servizio Veterinario dell'AUSL competente per il luogo dove viene immessa la selvaggina solo a seguito di un'analisi del rischio che tenga conto in particolare di:
 - presenza di allevamenti nelle vicinanze e loro dimensioni
 - specie e numero degli animali da immettere
 - caratteristiche del territorio
- b. Per consentire tale analisi del rischio si chiede ai Servizi Territoriali Caccia e Pesca (STACP) di inviare ai rispettivi servizi veterinari delle AUSL e, per conoscenza, allo scrivente servizio, (biosicurezzaallevamenti@regione.emilia-romagna.it) un elenco con le autorizzazioni alle immissioni già concesse specificando:
 - tipologia dell'area di destinazione (ATC, Azienda Faunistico Venatoria, area addestramento cani, ecc.)
 - luogo preciso dove avviene l'immissione indicando comune e località
 - specie e numero di animali
 - periodo in cui ricade l'immissione.
- c. Prima dell'immissione i soggetti responsabili dell'area dove deve avvenire devono fare richiesta di deroga anche via mail al servizio veterinario della AUSL competente per territorio che potrà rispondere con lo stesso mezzo. Nella richiesta di deroga dovranno essere specificati gli stessi dati previsti al punto b.
- d. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettera g) della decisione di esecuzione 2018/1136/UE gli animali da immettere devono essere sottoposti, nelle 48 ore precedenti il rilascio, a visita clinica e ad accertamenti virologici con esito favorevole (10 tamponi tracheali per voliera, sino ad un massimo di 60 per allevamento).
- e. Nel caso di immissione di selvaggina catturata in aree di ripopolamento valgono le stesse misure previste per quella allevata. Per l'esecuzione degli accertamenti sanitari gli animali dovranno essere contenuti in strutture idonee a garantire il benessere fino all'esito dei controlli virologici. Tali strutture devono essere situate all'interno dell'area di ripopolamento.
- f. Nel caso di movimentazioni tra AUSL diverse, comprese movimentazioni da e verso altre regioni, la AUSL di partenza dovrà verificare con la AUSL di destinazione che per il luogo di destinazione degli animali sia stata concessa la deroga prevista dal

dispositivo ministeriale e dovrà far seguire l'invio per mail dell'esito favorevole dei campioni pre-lancio sopra specificati.

2. Divieto di utilizzo dei richiami vivi

Si ricorda che il Ministero della Salute con nota 0023822-04/11/2020-DGSAF-MDS-P anch'essa allegata, ha sospeso la pratica dell'utilizzo come richiami vivi dei volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nelle Zone A e B definite nell'Accordo Stato Regioni, del 25 luglio 2019 di cui alla nota DGSAF prot. n. 29049 del 20 novembre 2019 già citate al punto 1 della presente nota. Il Ministero ha anche specificato tali animali dovranno rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo se non previa autorizzazione e verifica da parte del Servizio veterinario competente per territorio.

3. Rafforzamento delle misure di biosicurezza

In questo periodo di rischio elevato deve essere posta la massima attenzione a tutti i comportamenti che possono impedire il contatto diretto tra domestici e selvatici e quello indiretto, anche tramite il corretto impiego della dogana danese e l'utilizzo di calzature dedicate per ogni capannone da parte di tutti gli operatori, il posizionamento al coperto delle attrezzature utilizzate nei locali di allevamento, la conservazione della lettiera vergine al riparo dall'accesso dei selvatici, ecc.

Si chiede alle Associazioni in indirizzo di offrire la massima collaborazione per sensibilizzare in tal senso gli allevatori.

I Servizi Veterinari delle Aziende USL devono contribuire a tale sensibilizzazione ed effettuare verifiche puntuali negli allevamenti controllando, in particolare, il rispetto di tali requisiti gestionali.

4. La chiusura del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all'aperto di tutto il territorio nazionale.

Gli allevamenti di volatili non ricadenti zone A e B citate al punto 1, qualora non possano assicurare la chiusura del pollame all'interno di un edificio dell'azienda, dovranno almeno attuare le misure di mitigazione del rischio di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b) della decisione di esecuzione 2018/1136/UE.

Distinti saluti.

Anna Padovani
(documento firmato digitalmente)

Referente:
Luisa Loli Piccolomini Tel. 051/5277531
luisa.lolipiccolomini@regione.emilia-romagna.it